

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL MARCHIO

“MANDORLA DI SICILIA”



Articolo 1

Scopi - Destinatari

1.1. - Il Marchio collettivo “**MANDORLA DI SICILIA**” (d'ora in avanti: **MARCHIO**) istituito ai sensi del DPR 30 del 2005 di seguito descritto e raffigurato, garantisce i prodotti alimentari provenienti dall'intero territorio regionale isole minori comprese, realizzati secondo le specifiche contenute nel disciplinare di produzione che fa parte integrante del presente regolamento.

1.2. – Proprietaria e detentore del marchio è l'Associazione produttori mandorla di Sicilia, da ora in avanti **APROMAS** la quale concede ai richiedenti l'utilizzo dello stesso, previo parere della commissione tecnica di cui all'art.2 ed in adempimento alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

1.3 – Possono richiedere l'uso del marchio:

- imprenditori agricoli singoli e associati facenti parte dell'associazione produttori mandorla di Sicilia (APROMAS);
- intermediari
- trasformatrici/confezionatrici

Tali soggetti richiedenti devono essere assoggettati al piano dei controlli previsto per l'uso del marchio “Mandorla di Sicilia”.

Articolo 2

Commissione Tecnica

2.1. – E' istituita una commissione tecnica a supporto dell'APROMAS che svolge funzioni di tutela, promozione e valorizzazione del MARCHIO, nonché attività di verifica e controllo.

La Commissione, relativamente al piano dei controlli di filiera, si avvale della collaborazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio da ora in avanti “IRVO”.

2.2. - La Commissione Tecnica è composta da n. 11 membri

- N. 2 funzionari designati dall'Ass.to Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione sicilia
- n. 2 componenti designati dall'IRVO
- n. 7 componenti designati dell'APROMAS

I lavori della commissione risultano validi alla presenza di almeno 6 componenti.

Articolo 3

Prodotti Garantiti

3.1. - Il regolamento di uso del MARCHIO garantisce i seguenti prodotti:

- mandorle in guscio
- mandorle sgusciate (“*ntrita*”)
- prodotti di pasticceria a base di mandorla
- trasformati e derivati di mandorla
- trasformati e derivati da sottoprodotti

3.2. – I prodotti garantiti vengono regolamentati dal disciplinare di produzione “mandorla di Sicilia” che fa parte integrante del presente regolamento d’uso.

3.3 - Le norme previste dal disciplinare di produzione “mandorla di Sicilia”, possono essere modificate dall’ APROMAS su istanza dei soci produttori e/o della componente associata.

3.4 - Qualora le istanze contemplate al punto 3.4 non vengono deliberate dall’APROMAS nel termine di un mese dal deposito dell’istanza, quest’ultima deve considerarsi accolta.

3.5- L'accoglimento dell'istanza non può, in alcun caso, essere deliberata senza la contestuale approvazione del relativo Disciplinare di produzione e/o scheda tecnica .

3.6 - L’APROMAS nella valutazione delle istanze di cui al punto precedente terrà conto:

- della rilevanza delle quantità prodotte o trasformate di cui si chiede la modifica e/o l’integrazione e/o introduzione.
- dell’utilità generale conseguita dagli imprenditori che utilizzano il MARCHIO a seguito della modifica/integrazione/introduzione.
- Di altre motivazioni ritenute valide, a giudizio insindacabile dell’APROMAS, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e promozione dei prodotti.

Articolo 4

Licenza d’uso del Marchio

4.1 La licenza di uso del marchio viene rilasciata dall’APROMAS ai soggetti previsti al punto 1.3 del presente regolamento.

4.1.1 I soggetti che aspirano ad ottenere la licenza di uso del MARCHIO devono presentare all’APROMAS e contestualmente all’Organismo di Controllo e Certificazione individuato nell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) la seguente documentazione:

- a) richiesta di assoggettamento al Sistema di Controllo;
- b) fascicolo aziendale per i produttori e certificato di iscrizione alla CCIAA dove ha sede l’attività per le altre figure;
- c) documento di riconoscimento del richiedente.

4.2. - La licenza di uso del marchio viene rilasciata dall’APROMAS a completamento di tutte le procedure di verifica ed ha validità fino a quando non sopraggiungono inderogabili motivi di revoca.

4.3. - Con l'attribuzione della LICENZA D'USO il soggetto richiedente acquista il diritto a contrassegnare i prodotti con il MARCHIO collettivo “mandorla di Sicilia” e la relativa declinazione di identità per la riconoscibilità del prodotto stesso (logo).

4.4 - L'APROMAS inoltre cura la redazione e l'aggiornamento:

- a) dell'albo dei produttori
- b) dell'albo degli intermediari e dei trasformatori/confezionatori assoggettati.

La consultazione può essere effettuata tramite il portale dell'APROMAS www.apromas.it.

4.5 - Le attività di verifica per la concessione all'uso del Marchio vengono svolte dalla APROMAS per il tramite dell'IRVO ed hanno la finalità di accertare il possesso dei requisiti aziendali, produttivi e merceologici.

Articolo 5

Assoggettamento e Piano dei controlli

5.1 - I soggetti di cui al punto 1.3 si sottopongono al Piano dei controlli previsti dall'IRVO.

5.2 - I controlli sui soggetti di cui al punto 1.3 devono garantire la tracciabilità. Tutte le comunicazioni afferenti il Piano dei controlli devono essere inviate all'IRVO.

5.3. - L'attività di controllo è svolta per annata di produzione, secondo il relativo Piano dei controlli approvato da APROMAS.

5.4 – L'IRVO procederà ad individuare i soggetti di cui al punto 1.3 da sottoporre a controllo secondo le modalità previste nel piano e differenziate in funzione della tipologia di figure assoggettate.

5.5 - Le spese necessarie allo svolgimento delle attività di verifica e documentali svolte dall'IRVO sono a carico degli operatori assoggettati secondo il Tariffario allegato al Piano dei controlli.

5.6 - Gli esiti delle verifiche e tutti i provvedimenti consequenziali, comprese le eventuali azioni correttive, sono di competenza dell'IRVO e verranno notificate al soggetto controllato e all'APROMAS .

Articolo 6

Certificato di conformità

6.1 Il certificato di conformità viene rilasciato agli intermediari e ai trasformatori/confezionatori dall'IRVO con indicazione della tipologia e quantità di prodotto.

6.2 L'IRVO, dopo aver effettuato i controlli previsti, rilascia il certificato di conformità per le partite richieste, dandone comunicazione anche all'APROMAS.

Articolo 7

Revoca del certificato di conformità

7.1. - Nel caso d'uso improprio della partita certificata, l'IRVO procede alla revoca del certificato di conformità rilasciato.

Il provvedimento di revoca viene notificato dall'IRVO al soggetto inadempiente e contestualmente all'APROMAS che adotterà i conseguenti provvedimenti.

Articolo 8

Revoca e sospensione della licenza di uso del marchio

8.1.– In caso di gravi inadempienze sull'uso del marchio, da parte dei soggetti di cui al punto 1.3, l'APROMAS, con apposito provvedimento formale, procede alla sospensione o alla revoca della licenza d'uso del marchio.

8.2. – Il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione, trascorso un anno dalla notifica può richiedere, la licenza di uso del marchio secondo il disposto dell'art. 4.

L'APROMAS entro sessanta giorni comunicherà al richiedente, con provvedimento formale, l'ammissione o il non accoglimento.

8.3. - Qualora, dopo la riammissione, si dovesse ripresentare una inadempienza lesiva dell'immagine di qualità e tracciabilità del prodotto da parte del soggetto detentore, l'APROMAS con provvedimento formale può emettere:

- a) la sospensione della licenza di uso, con divieto di ripresentare istanza di riammissione prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla notifica del provvedimento stesso;
- b) revoca definitiva alla licenza di uso del marchio.

Art. 9

Diritti ed obblighi dei beneficiari

9.1 - I soggetti di cui all'art.1.3, sono tenuti al rispetto delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza d'uso del Marchio.

Ogni mutamento delle condizioni produttive e di trasformazione, a qualsiasi causa dovuto, deve essere tempestivamente comunicato con apposito documento inviato alla Commissione Tecnica e all'APROMAS attraverso gli usuali mezzi che consentono la tracciabilità della notifica (Raccomandata, PEC).

L'APROMAS, può disporre una procedura di verifica ai sensi dell'art.5 ed adottare i provvedimenti consequenziali di revoca o sospensione. Il provvedimento di sospensione/revoca viene annotato a margine dell'Albo previsto al punto 4.4 del presente regolamento.

9.2. - I soggetti beneficiari di cui all'art.1.3 devono inoltre:

- osservare scrupolosamente le disposizioni previste dal presente regolamento riconoscendo la potestà sanzionatoria dell'APROMAS
- permettere lo svolgimento di tutte le procedure di verifica previste dal presente regolamento da parte degli organismi preposti;
- sostenere i costi aggiuntivi delle verifiche qualora dovute a inadempienze nell'uso del marchio.

Articolo 10

Sanzioni

10.1. - L'APROMAS nei casi di mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed in tutti i casi in cui ravvisi una condotta non informata ai principi di lealtà e probità o che delegittima in qualsiasi modo l'immagine del prodotto garantito dal marchio, sentita la Commissione Tecnica, può elevare ai soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:

- a) riprovazione scritta;
- b) procedimenti legali secondo quanto previsto dal codice civile e/o penale.
- c) sospensione e/o revoca della licenza di uso del marchio nei modi e tempi previsti all'art.8

10.2. – il provvedimento di sospensione della licenza di uso del marchio viene annotata a margine dell'Albo istituito ai sensi all'art.4.

10.3. - La revoca definitiva della licenza di uso del marchio dà luogo all'immediata e definitiva cancellazione del soggetto inadempiente dall'Albo istituito ai sensi all'art.4.

10.4 - Avverso le sanzioni il soggetto può proporre motivato reclamo all'APROMAS, entro dieci giorni dalla comunicazione. L'assenza di riscontro entro il termine di dieci giorni conferma "in toto" la sanzione emanata dell'APROMAS. L'istanza di reclamo presentata dal ricorrente non sospende l'efficacia della sanzione.

10.5. – Per ogni controversia il foro competente è quello di Enna.

Articolo 11

Pubblicità e Riservatezza

Tutti i provvedimenti dell'APROMAS sono pubblici e, pertanto, accessibili a chiunque, ivi comprese le amministrazioni pubbliche e le associazioni di consumatori.

Rimangono riservati i dati ritenuti sensibili ai sensi della normativa vigente ed inerenti le informazioni raccolte in occasioni dell'istruzione delle istanze e dei procedimenti di verifica nonché tutte le notizie riguardanti i processi produttivi di impresa, brevetti ecc.

Articolo 12

Modifiche al regolamento

12.1 - Il presente regolamento è modificabile con delibera dell'APROMAS che ratifica la decisione dei soci presa a maggioranza relativa.

12.2 - La proposta di modifica deve essere chiesta da almeno 1/3 dei soggetti previsti all'art. 1, sentito il parere della commissione tecnica.

12.3 - La Commissione Tecnica delibera sulla proposta entro tre mesi dalla presentazione.